

# **COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**

## **PROVINCIA DI RAVENNA**



### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA, NONCHÈ DELLE TARIFFE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 507 DEL 15.11.1993, COME MODIFICATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 566 DEL 28.12.1993**

Approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 05.05.1994;  
modificato con atto C.C. n. 72 del 16.06.1994;  
modificato con atto C.C. n. 148 del 14.12.1994;  
modificato con atto C.C. n. 12 del 22.02.1996;  
modificato con atto C.C. n. 18 del 26.02.1997. (C.R.C. n. 6442 del 24/03/97);  
modificato con atto C.C. n. 79 del 30.09.1997. (C.R.C. n. 19349 del 13/10/97).  
Modificato con atto C.C. n. 84 del 16.12.2002  
Modificato con atto C.C. n. 25 del 14/04/2003

N\regolamenticomunal\itosaptes  
U\occupazione spazi ed aree pubbliche  
A\dischetto n. 3

## INDICE

### CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Autorizzazione e concessione di occupazione
- Art. 3 Occupazioni d'urgenza
- Art. 4 Richiesta di occupazione
- Art. 5 Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - suo contenuto
- Art. 7 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 8 Durata dell'occupazione
- Art. 9 Esposizione di merce
- Art. 10 Mestieri girovaghi, artistici e commercio in forma itinerante
- Art. 11 Esecuzione di lavori ed opere
- Art. 12 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 13 Autorizzazione ai lavori
- Art. 14 Occupazione con ponti, steccati, pali
- Art. 15 Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 16 Concessioni/autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio
- Art. 17 Obblighi del concessionario
- Art. 18 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 19 Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 20 Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 21 Rinnovo delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 22 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

### CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 23 Disposizioni generali
- Art. 24 Graduazione della tassa
- Art. 25 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 26 Tariffe
- Art. 27 Distributore di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica
- Art. 28 Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata
- Art. 29 Riduzione della tassa
- Art. 30 Esenzioni dalla tassa
- Art. 31 Esclusioni dalla tassa
- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Norme finali
- Art. 34 Entrata in vigore

ALLEGATO A)

ALLEGATO B)

## **CAPO I**

### **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 1 - Disposizioni generali**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni (per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche temporanee), le concessioni (per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti), le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. n.507 del 15.11.93 e n. 566 del 28.12.93 modificativo di detto D. Lgs.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

#### **Art. 2 - Autorizzazione e concessione di occupazione**

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato.

#### **Art. 3 - Occupazioni d'urgenza**

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale.

#### **Art. 4 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale. La domanda, da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, deve contenere:

- le generalità domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa; in questo caso la domanda va fatta in carta semplice.

#### **Art. 5 - Pronuncia sulla domanda**

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta al rilascio della concessione/autorizzazione. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso. E' comunque negata la concessione o autorizzazione quando l'occupazione del suolo pubblico è già stata concessa ad un altro soggetto.

#### **Art. 6 - Concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: suo contenuto**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione/autorizzazione saranno indicate le generalità ed il domicilio del richiedente, la durata della concessione/autorizzazione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la

concessione/autorizzazione stessa e' subordinata.

Le concessioni/autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Esse valgono per la località la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 29 limitatamente alle concessioni.

Resta a carico del concessionario/autorizzato ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione/autorizzazione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario/autorizzato avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.92 n.285 e succ. modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazioni, ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **Art. 7 - Prescrizioni per le occupazioni**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari/autorizzati di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, impone al concessionario/autorizzato la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

**Le occupazioni con fioriere, piante ornamentali, portabiciclette e simili, non sono soggette a concessione o autorizzazione, purché avvengano previo nulla osta dell'ufficio comunale. (\*)**

**(\*) comma aggiunto con delibera C.C. n. 18 del 26/02/1997**

#### **Art. 8 - Durata dell'occupazione**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria, temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

#### **Art. 9 - Esposizione di merce**

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione/autorizzazione

comunale.

#### **Art. 10 - Mestieri girovaghi, mestieri artistici e commercio in forma itinerante**

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione/autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono chiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

#### **Art. 11 - Esecuzione di lavori e di opere**

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scavo, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

#### **Art. 12 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione/autorizzazione comunale.

L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

#### **Art. 13 - Autorizzazione ai lavori**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

#### **Art. 14 - Occupazione con ponti, steccati, pali**

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore previste all'art. 30 del presente Regolamento.

#### **Art. 15 - Occupazione con tende e tendoni**

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato deve essere richiesta la concessione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

#### **Art. 16 - Concessioni/autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio**

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva autorizzazione del Comune.

Le concessioni e le autorizzazioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale, dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28.3.91 n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione.

#### **Art. 17 - Obblighi del concessionario/autorizzato**

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario/autorizzato ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario/autorizzato di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario/autorizzato è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

#### **Art. 18 - Divieto temporaneo di occupazione**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni/autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità

#### **Art. 19 - Decadenza della concessione/autorizzazione**

Puo' essere pronunciata la decadenza della concessione/autorizzazione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione/autorizzazione stessa;

-la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

-mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

#### **Art. 20 - Revoca della concessione/autorizzazione**

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità

#### **Art. 21 - Rinnovo delle concessioni o autorizzazioni**

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Per le occupazioni permanenti il termine è di 30 giorni.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

#### **Art. 22 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali**

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

## **CAPO II**

### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 23 - Disposizioni generali**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15.11.93 n.507 e del D.Lgs. del 28.12.93 n.566.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sulle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratto all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione/autorizzazione.

#### **Art. 24 - Graduazione della tassa**

Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Castel Bolognese, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 507/93, appartiene alla classe V.

La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo sono classificate in tre categorie (come da allegato A).

#### **Art. 25 - Criteri per la determinazione della tassa**

**La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.**

**Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. (\*)**

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:

- 50 per cento sino a 100 mq.;
- 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
- 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

**(\*) primi due commi sostituiti con delibera C.C. n. 12 del 22/02/1996**

#### **Art. 26 - Tariffe**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge, sono graduate in rapporto alle categorie previste dall'art.24 e sono allegate al presente Regolamento (allegato B). Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 24, in rapporto alla durata delle occupazioni.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 29; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si

applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

**Art. 27 - Distributore di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica**

Per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate categorie:

categoria prima - centro abitato  
categoria seconda - zona limitrofa  
categoria terza - zona periferica  
categoria quarta - frazioni

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, quali ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate categorie:

categoria prima - centro abitato  
categoria seconda - zona limitrofa  
categoria terza - zona periferica - frazioni

**Art. 28 - Tassa per le occupazioni temporanee: sua graduazione in rapporto alla durata**

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15.11.93 n.507 e dell'art. 1 del D.Lgs. 28.12.93 n. 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
fino a 12 ore	riduzione del 20%
oltre le 12 ore e fino a 24 ore	tariffa giornaliera intera
fino a 14 giorni	tariffa intera
oltre i 14 giorni	tariffa ridotta del 50% sin dal primo giorno

**Art. 29 - Riduzioni della tassa**

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. del 50% per accessi alle proprietà private per i quali venga rilasciata apposita concessione e cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
2. del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
3. del 50% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo; (\*)

(\*) articolo così modificato dalla delibera di C.C. n. 18 del 26/02/1997

**Art. 30 - Esenzione dalla tassa**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività aventi rilevanza



economica;

b) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.

La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità Comunale;

d) occupazioni di pronto intervento con automezzi, ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti e simili di durata non superiore a 6 ore;

**e) occupazioni con fiori, piante ornamentali, portabiciclette e simili, quando avvengano nel rispetto delle prescrizioni e dei piani della competente Autorità Comunale. (\*)**

**(\*) modificato con delibera C.C. n. 18 del 26/02/1997**

f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

g) occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative aventi specifico patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

**h) sono inoltre esenti tutte le occupazioni di superfici ed aree gravate da canoni concessori non ricognitori. (\*)**

**(\*) comma aggiunto con delibera C.C. n. 79 del 30/09/1997**

#### **Art. 31 - Esclusioni dalla tassa**

La tassa non si applica:

- alle occupazioni effettuate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, balconi, verande, bow-windows e simili di carattere stabile;
- alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e del Demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali;
- se l'ammontare della stessa non è superiore a lire cinquemila;
- **alle occupazioni effettuate con passi carrabili. (\*)**

**(\*) comma aggiunto con delibera C.C. n. 18 del 26/02/1997**

#### **Art. 31 BIS - Termini di pagamento (\*)**

**Il termine per il pagamento della TOSAP è fissato dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni al 31 gennaio di ogni anno. Ove il termine di approvazione del bilancio di previsione venga differito oltre la scadenza del 31 dicembre, il termine di pagamento della TOSAP è comunque fissato all'ultimo giorno del mese successivo alla data di effettiva approvazione del bilancio dell'Ente.**

**(\*) articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 84 del 16/12/2002**

#### **Art. 32 - Sanzioni**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. del TULCP 3.3.34 n. 383 e successive modifiche.

#### **Art. 33 - Norme finali**

Per l'applicazione della tassa di cui al CAPO II è valida la classificazione delle vie e delle altre aree

pubbliche stabilita come da allegato A.

Viene abrogato il "Regolamento - Tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 22.6.1962 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

**Art. 34 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 142 dell'8.6.90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

SEGUE: Allegati

**ALLEGATO "A"**

A valere dell'01/01/2003(\*) la classificazione delle strade, piazze ed aree comunali, prevista con C.C. n.281 del 29.11.85, viene modificata e sostituita come segue:

**(\*) sostituito 94 con 2003 con delibera C.C. n.84 del 16/12/2002**

### 1° categoria

Via Allende - Via Amendola - Via Amonio - Via Antolini - Via Bagnaresi - Via Baldini - Via Ballardini - Via Bargerò - Piazza Bernardi - Via Biancanigo (dal n.1 al n.721 cond. Cristoferi) - Via Biancini - Via Bixio - Via Bologna - Via Borghesi - Piazzale Borghi - Via Bragaldi - Piazzale Brunelli - Piazzale Budini - Via Caduti di Cefalonia - Viale Cairoli - Piazza Camerini - Via Camerini - Via Canale (dal n.1 fino a Via Parini) - Piazzale Cappuccini - Via Capra - Via Carducci - Via Casanola (dal n.1 a incrocio Via Zanelli) - Viale Cimitero - Via Contoli - Via Costa - Via De Gasperi - Piazza De Giovanni - Via Dei Mille - Via De Nicola - Via Di Vittorio - Via XII Aprile - Via Donati - Via Einaudi - Via Emilia Interna - Via Emilia Levante (limitatamente alle aree comunali) - Via Emilia Ponente (limitatamente alle aree comunali) - Via Emiliani - Piazza Fanti - Via Fornasari - Via Gambarelli - Via Gamberini - Via Garavini - Piazzale Garibaldi - Via Ghinotta (dal n.1 al n.578) - Via Ginnasi - Via Giovanni XXIII° - Via Gottarelli - Via Gramsci - Via Grandi - Via Guidi - Via Kennedy - Via Liverani - Via Lughese (limitatamente alle aree comunali fino al n.394) - Via Luther King - Via Mameli - Via Marconi - Via Marzari - Via Massarenti - Via Matteotti - Via Mazzini - Via Mazzolani - Via Morini - Via Aldo Moro - Via Moschetti - Piazzale Nicola da Castel Bolognese - Via Pallantieri - Via Panazza - Via Parini - Via Pascoli - Via Piancastelli - Piazzale Poggi - Via I° Maggio - Via Ravenna - Via Roma - Via Rondanini - Via F.Ili Rosselli - Via Rossi - Via Sangiorgi - Via S.Petronio - Via S.Croce - P.zza Serantini - Via Serraglio - Via Silvestrini - Piazzale Stazione - Via Tassinari - Via Togliatti - Via Trieste - Via Turati - Viale Umberto I° - Via XXV Aprile - Via Zara.

**Via Antonio Dal Prato, Via Don Carlo Cavina, Via F.Ili Morelli e Via Amabilia Cambiucci (\*)**

**(\*) nuove vie aggiunte con delibera C.C. n. 84 del 16/12/2002**

### 2° categoria

Via Alberazzo - Via Biancanigo (dal n.728 a Via Zirona) - Via Calamello - Via Canale (da Via Parini alla fine) - Via Casanola (da incrocio Via Zanelli a incrocio Via Gradasso) - Via Contessa - Via della Resistenza - Via Emilia Levante (da incrocio Via Casanola-Burano alla fine) - Via Emilia Ponente (da incrocio Via Alberazzo alla fine) - Via Farosi - Via Ghinotta (dal n.579 alla fine) - Via Gradasso - Via Marchesina - Via Pagliaccina - Via Paoline Lesina - Via Rinfosco - Strada Rossi - Via S.Illario (dal n.1 alla Via Contessa) - Via Valdrè - Via Zanelli - parcheggio zona sportiva e area verde attrezzata.

**Via F.Ili Scardovi e Via Martiri di Felisio (\*)**

**(\*) nuove vie aggiunte con delibera C.C. n. 84 del 16/12/2002**

### 3° categoria

Via Barignano - Via Barrosche - Via Biasotta de Cane - Via Canalvecchio - Via Casanola (da incrocio Via Gradasso alla fine) - Via Cenisa - Via Cornacchia - Via Fantina - Via Giovannina - Via Lazzarini - Via Montebrullo - Via Morandina - Via Rio Sanguinario - Via S.Illario (da Via Contessa alla fine) - Via Serra - Via Torretta.

SEGUE allegato B

**ALLEGATO "B" (\*)**  
**(\*) allegato sostituito integralmente con delibera C.C. n. 84 del 16/12/02**

**TARIFFE**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.**

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima € 17,559

Categoria seconda € 11,362

Categoria terza € 5,268

**B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.**

Per ogni metro quadrato e per anno

(riduzione del 50%):

Categoria prima € 8,779

Categoria seconda € 5,681

Categoria terza € 2,634

**C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.**

Per ogni metro quadrato e per anno

(riduzione del 70%):

Categoria prima € 5,268

Categoria seconda € 3,409

Categoria terza € 1,580

**D) Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.**

Per ogni metro quadro e per anno

(riduzione del 50%):

Categoria prima € 8,779

Categoria seconda € 5,681

Categoria terza € 2,634

**E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.**

Per ogni metro quadro e per anno

(riduzione del 50%):

Categoria prima € 8,779

Categoria seconda € 5,681

Categoria terza € 2,634

**F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di**

**fatto non utilizzati.**

Per ogni metro quadro e per anno

(riduzione del 90%):

Categoria prima € 1,756

Categoria seconda € 1,136

Categoria terza € 0,527

**G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.**

La tariffa da applicare e' quella indicata alla lettera A.

**H) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.**

La tassa e' determinata forfetariamente, sulla base del numero complessivo delle relative utenze, così come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, nella misura unitaria pari ad € 0,7746 per il 1998 e rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per ogni altro aspetto relativo alla disciplina della casistica in oggetto si rimanda al dettato dell'art.63, comma 3 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

**(\*) modificato con delibera C.C. n.25 del 14/4/2003**

**I) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.**

La tassa non e' dovuta.

**(\*) modificato con delibera C.C. n. 25 del 14/4/2003**

**L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.**

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato € 10,329

Zona limitrofa € 7,746

Sobborghi e zone periferiche € 5,164

**M) Distributori di carburante:**

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato € 30,987

Zona limitrofa € 25,822

Sobborghi e zone periferiche € 15,493

Frazioni € 5,164

La tassa e' applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio e' di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra

loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

## **DISPOSIZIONI COMUNI**

Le superfici eccedenti 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

Le frazioni inferiori al mq. od al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

## **TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

### **N) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.**

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima € 1,0329

Categoria seconda € 0,5164

Categoria terza € 0,3099

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle tre categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

#### **1) fino a 12 ore (riduzione del 20%)**

Categoria prima € 0,8263

Categoria seconda € 0,4132

Categoria terza € 0,2479

Le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50 per cento per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni.

#### **2) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera)**

Categoria prima € 1,0329

Categoria seconda € 0,5164

Categoria terza € 0,3099

Le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50% per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni

### **O) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.**

Le tariffe sono quelle indicate alla lettera N) ridotte del 50%.

### **P) Occupazioni con tende e simili.**

Le tariffe sono quelle indicate alla lettera N) ridotte del 70%.

### **Q) Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti.**

Le tariffe sono quelle indicate alla lettera N).

**R) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.**

Le tariffe di cui alla lettera N) sono ridotte del 50%.

**Al fine dell'applicazione della tassa, si stabiliscono in cinquanta occupazioni all'anno quelle relative a ciascun operatore ambulante titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nel mercato. (\*)**

**(\*) come aggiunto con atto di CC n. 18 del 26/02/97**

**S) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.**

Le tariffe di cui alla lettera N) sono ridotte dell'80%.

Le superfici occupate sono calcolate in ragione del:

50% fino a 100 mq.

25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.;

10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

**T) Occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.**

Le tariffe di cui alla lettera N) sono ridotte del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

**U) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.**

Le tariffe sono quelle indicate alla lettera N).

**V) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.**

Le tariffe indicate alla lett. N) sono ridotte del 50%.

**W) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.**

*Le tariffe indicate alla lett. N) sono ridotte dell'80%.*

**Z) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.**

La tassa e' determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:.....€ 10,329

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. la tassa indicata al punto a) è aumentata del 50%

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg. + 30%

b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%

c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

## **DISPOSIZIONI COMUNI**

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Il

pagamento anticipato può essere effettuato in un'unica soluzione o al massimo, in due rate semestrali anticipate e, ovviamente, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. od al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura inferiore al mq. od al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10 per cento.